



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

*DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA – FAX 06.46834023*

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 marzo 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della PRIMA S.R.L., per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la proroga del trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011).

Sono presenti:

- Per PRIMA S.R.L., Pierpaolo Cosa;
- per la FISASCAT CISL, Daniela Rondinelli;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le OO.SS. FILCAMS CGIL e UILTUCS UIL e per le Regioni Puglia e Liguria, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- PRIMA S.R.L., con sede legale in Taranto, svolge attività di commercio all'ingrosso di materiale per la grossa industria, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 7 lavoratori, collocati nelle Regioni Puglia e Liguria, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore commercio al di sotto dei 50 dipendenti – non beneficiando, pertanto, di ammortizzatori sociali a regime – ed applica il CCNL commercio e terziario;

- la Società ha fruito del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga per la durata di 12 mesi decorrenti dal 18 gennaio 2010 e il 17 gennaio 2011;
- lo stato di crisi manifestatosi nel corso dell'anno 2010 pare destinato a protrarsi anche nell'anno 2011, a causa del quasi totale azzeramento delle commesse dell'ILVA di Taranto, principale committente della società, e del generale stato di crisi nazionale ed internazionale;
- conseguentemente, con nota prot. n. 15/VII/0025038/MA003.A001 del 3 dicembre 2010, la Società ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la proroga della Cassa Integrazione Guadagni in deroga;
- con successiva nota prot. n. 15/VII/0005022/MA003.A001 del 2 marzo 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali;

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.



1. PRIMA S.R.L. presenterà istanza di proroga del trattamento di **CIG in deroga** ex art. 1, co. 30, della L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) per la durata di **6 mesi**, a decorrere dal **18 gennaio 2011 al 30 giugno 2011**, per la totalità delle maestranze occupate, pari a **7 lavoratori**, di cui:
 - **6 occupati nella Regione Liguria**, presso la sede di Genova;
 - **1 occupato nella Regione Puglia**, presso la sede di Taranto.
2. I lavoratori saranno collocati in CIG a zero ore. Ove si presentasse l'esigenza di richiamare al lavoro i dipendenti, si attuerà la rotazione su base verticale tra gli stessi.
3. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga, che – trattandosi di proroga – sarà ridotto nelle misure previste dalla legge.
4. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.




7. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 30% della misura di sostegno al reddito.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della L. n. 220/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRIMA S.R.L.



OO.SS



ITALIA LAVORO



MINISTERO DEL LAVORO

